BORSE DI STUDIO SIC
PER SOGGIORNI DI STUDIO E RICERCA PRESSO ISTITUZIONI ITALIANE
DELLA DURATA DI 6 MESI

Art. 1
La Società Italiana di Cardiologia (SIC) bandisce per l'anno 2025 **n. 5 Borse di Studio della durata di 6 mesi, dell'importo di € 6.000,00 (seimila/00)** ciascuna, finalizzate allo svolgimento di un progetto di ricerca presso Istituzioni di Ricerca Italiane, al di fuori della regione di residenza e di sede lavorativa del candidato, riservate a Medici in formazione specialistica in Malattie Cardiovascolari del 3°e 4°anno, a Dottorandi di Ricerca in Scienze Cardiovascolari, Assegnisti e Borsisti di Ricerca in Scienze Cardiovascolari presso Istituzioni Universitarie Italiane, regolarmente iscritti alla SIC e di età minore o uguale ai 35 anni alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 2
L'importo è espresso al lordo di ritenuta Irpef determinata ai sensi della normativa vigente. Ciascun partecipante è responsabile della eventuale incompatibilità con il godimento di altre Borse di Studio o sussidi.
Ogni candidato potrà sottomettere domanda per tutte le Borse di Studio bandite dalla SIC nell'anno 2025; in caso di molteplici assegnazioni, potrà usufruire di una sola Borsa di Studio.
Non potranno partecipare al presente Bando coloro che abbiano usufruito di Borse di Studio o Premi SIC nei 2 anni precedenti alla scadenza del Bando.

Art. 3
I candidati interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, unitamente all'informativa e consenso per il trattamento dei dati personali, disponibile sul sito della Società www.sicardiologia.it. Nella domanda dovranno essere indicati tutti i dati richiesti e la stessa dovrà essere corredata dalla documentazione in essa elencata. Le domande di partecipazione, formulate come sopra specificato, dovranno pervenire alla Segreteria Scientifica della Società Italiana di Cardiologia - Via Po, 24 – 00198 Roma, **entro e non oltre il 10 ottobre 2025**, tramite l'indirizzo di posta certificata del candidato all'indirizzo sicardiologia@pec.it in unico file pdf.

Art. 4
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cardiologia che, sulla base della qualità dei progetti, anche con riferimento alla sede prescelta, del curriculum e della produzione scientifica del candidato, deciderà l'assegnazione delle Borse, riservandosi anche la possibilità di non effettuare assegnazioni.

Art. 5
Lo stage dovrà iniziare non oltre 6 mesi dall'assegnazione della Borsa di Studio, pena la decadenza della stessa. Il progetto di ricerca non potrà essere interrotto, o sospeso, se non per ragioni indipendenti dalla volontà del borsista e, comunque, previa autorizzazione della Società Italiana di Cardiologia.

Art. 6
L'erogazione dell'importo delle Borse di Studio ai vincitori avverrà nel seguente modo:
Borsa di Studio di 6 mesi, importo € 6.000,00:

- Euro 1.500,00 prima dell'inizio dello stage presso la sede dell'Istituzione ospitante
- Euro 3.000,00 a 3 mesi dall'inizio dello stage, previo invio alla Società Italiana di Cardiologia di una relazione sullo stato della ricerca, controfirmata dal Responsabile dell'Istituzione ospitante
- Euro 1.500,00 previa consegna della relazione conclusiva della ricerca, controfirmata dal Responsabile dell'Istituzione ospitante, da inviare entro due mesi dal termine del soggiorno ed impegno alla presentazione di una sintesi del lavoro in un'apposita sessione nell'ambito del Congresso Annuale della Società Italiana di Cardiologia nell'anno successivo alla conclusione della ricerca stessa

Se lo stage non verrà iniziato, l'assegnatario della Borsa dovrà restituire i 1.500,00 Euro, se già percepiti, entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società Italiana di Cardiologia.
L'erogazione del secondo acconto e del saldo permarrà subordinata alla favorevole valutazione degli elaborati di cui innanzi da parte della Commissione Giudicatrice. Inoltre, entro sei mesi dal termine dello stage, è richiesta la preparazione di un podcast e di un breve articolo per il giornale ufficiale della società.
L'interruzione o la sospensione non autorizzata del progetto comporterà la decadenza dal diritto di ricevere le somme non ancora maturate.

Art. 7
In caso di pubblicazione di dati derivanti dal progetto di ricerca, il borsista dovrà indicare che essi sono stati realizzati anche grazie al contributo di una Borsa di Studio messa a disposizione dalla SIC.

Art. 8
Il borsista si impegna e si obbliga a fornire, a richiesta della SIC, tutti i dati e le informazioni necessari o utili ai fini dell'adempimento da parte della SIC degli obblighi di rendicontazione.